

COMUNE DI COLOSIMI**PROVINCIA DI COSENZA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

10.09.2014

N. 30

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) -- determinazione aliquote e detrazioni anno 2014

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 10 del mese di settembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica prima convocazione.

<i>CONSIGLIERI</i>	Presenti	Assenti
<i>MANOLO TALARICO</i>	SI	
<i>RIZZUTO BARBARA</i>	SI	
<i>LUCA LEO</i>	SI	
<i>FRANCO MARIA GINEVRA</i>	SI	
<i>STEFANIA SAPORITO</i>	SI	
<i>ANGELO MALETTA</i>	SI	
<i>SIMONE MASDEO</i>	SI	
<i>FRANCESCO MIRABELLIO</i>	SI	
<i>ANGELA MARIA COSTANZO</i>	SI	
<i>TANIA ASTORINO</i>	SI	
<i>GIANLUCA GALLO</i>	SI	

Partecipa il Segretario Comunale dr.Cristina GIMONDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Angelo Maletta, nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – determinazione aliquote e detrazioni anno 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali.

Inoltre, la IUC si compone:

⌘ dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

⌘ della componente servizi indivisibili (Tributo servizi indivisibili - TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore d'immobili;

⌘ della componente servizi, destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti (Tributo servizio rifiuti), a carico dell'utilizzatore d'immobili;

DATO ATTO CHE il comma 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'art.1 della legge N° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per il 2014)

Commi da 639 a 640 Istituzione IUC

Commi da 641 a 668 (TARI)

Commi da 669 a 681 (TASI)

Commi da 682 a 704 (disciplina generale TARI e TASI)

VISTI i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- comma 669 *“ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”;*

- Comma 671 *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;*

-comma 672 *“ In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”*

- Comma 676 *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”;*

- Comma 677 *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.”;

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione dell'aliquota TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate , relativamente alle abitazioni principali ed alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 della legge 6 dicembre 2011 N° 201 convertito nella legge N° 214/2011 detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citat DL N° 2012/2011

-comma 678 "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo".

-comma 679 "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa".*

-comma 681" Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare"

- Comma 682 "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) I criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."*

- Comma 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

-comma 692 "Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso"

-comma 703 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU

TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE:

per servizi indivisibili, s'intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale ;

RITENUTO di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI , quelli rimutanti dall'allegato A in cui sono riportati sia le tipologie di servizio che i relativi dati contabili;

VISTO il comma 731 dell'articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzato a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni alla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;

VISTI i comma 640 e 677 che richiamano il vincolo normativo della sommatoria tra aliquote TASI e IMU, che non può essere superiore al 10,60%;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 27.04.2013 , avente ad oggetto determinazione aliquote IMU esercizio finanziario 2013, dalla quale si evince che il suddetto vincolo normativo è stato già raggiunto;

VISTA la deliberazione consiliare N° 28 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento della IUC;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. 23/72014 n. 169 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI anno 2014:

Aliquota 2,5 per mille:

all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, intendendosi come abitazione principale le tipologie di immobili così come definite nel regolamento IUC, componente IMU;

Aliquota 1,00 per mille

per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D 10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);

Aliquota 0,0 per mille per tutte le altre tipologie.

Di dare atto che i servizi indivisibili sono quelli di cui all'allegato 3 in cui sono indicati tipologia di spesa ed impegno a consuntivo anno 2013.

Di dare atto che

Con l'applicazione di tale aliquota viene garantita una percentuale di copertura dei costi pari al 50%.

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014.

Di demandare all'Ufficio Tributi la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate nel comma 15, articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, precisando che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Angelo PALERMO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 c. 1 T.U.)

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Ufficio TRIBUTI

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Manolo TALARICO

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Ufficio FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio

f.to Angelo PALERMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Della votazione che ha avuto il seguente esito:

Con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Astorino, Costanzo) 1 astenuto (Gallo)

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione nella sua interezza.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cristina GIMONDO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Sig. Angelo MALETTA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina GIMONDO

Prot. n. 3359 11 0 SET, 2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio, 10 SET, 2014 e vi resterà fino al 25/09/2014 per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U. (N. 308 DEL REG.PUBBL.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina GIMONDO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____;

- Essendo decorsi dieci giorni della data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 127, comma 1, del T.U.);
- Essendo stata esaminata senza rilievi al CO.RE.CO di Cosenza nella seduta del _____ prot. n. _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cristina GIMONDO